Determina n. 213/Rep. del 19/11/2026 – Prot. n. 3038/2026

Oggetto: Concessione del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 a dipendente degli Istituti.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la dipendente matr. 2.0080, in servizio presso I.Ci.S.S. con profilo di Istruttore – Area degli Istruttori, ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ente e finalizzata alla fruizione del congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- il periodo chiesto è compreso tra il 19/11/2026 ed il 25/11/2026, per complessivi n. 7 giorni ed è volto a garantire l'assistenza al familiare riconosciuto persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità in situazione di gravità;
- l'art. 42, commi 5-bis e seguenti, del medesimo D.Lgs. n. 151/2001, in materia di soggetti aventi diritto, durata, trattamento economico e contribuzione figurativa;
- in particolare, l'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- l'art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi del quale il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

Dato atto che, dall'istruttoria effettuata e dalla documentazione acquisita agli atti dell'Ente risulta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto;

Considerato che:

- il congedo straordinario costituisce un diritto riconosciuto dalla normativa vigente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge;
- durante il periodo di congedo alla dipendente spetta il trattamento economico previsto dall'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa secondo le disposizioni applicabili;
- per l'anno 2026 l'INPS ha determinato in € 57.837,00 il limite massimo complessivo annuo della retribuzione e della contribuzione relativa al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fermo restando che il trattamento spettante alla dipendente sarà determinato in concreto sulla base della retribuzione utile e dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere alla dipendente matr. 2.0080 il congedo straordinario richiesto per il periodo dal 19/11/2026 al 25/11/2026, per complessivi 7 giorni;

Precisato che il presente provvedimento non comporta un autonomo impegno di spesa, trattandosi di trattamento economico da corrispondere nell'ambito della gestione ordinaria del rapporto di lavoro e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Visti:

- il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto applicabile;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto dell'I.Ci.SS.;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, alla dipendente matr. 2.0080, in servizio presso I.Ci.S.S. con profilo di Istruttore – Area degli Istruttori, il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo dal 19/11/2026 al 25/11/2026, per complessivi 7 giorni;

2. di dare atto che:
   - durante il periodo di congedo alla dipendente compete il trattamento economico previsto dall'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione utile, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
   - il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa secondo la disciplina vigente;
   - il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001;
   - il presente provvedimento è adottato sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'Ente e delle verifiche effettuate nell'ambito dell'istruttoria, restando impregiudicati gli eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:
   → ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
   → ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore: M. Zivelonghi

Firmato digitalmente da
MARIA ZIVELONGHI
SerialNumber = TINIT-ZVLMRA66P58L781W
Data e ora della firma: 19/11/2026 10:44:04

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa quantificata per l'esercizio 2026 in presunti a carico del Bilancio Economico di Previsione 2026 e nello specifico dei seguenti conti:

Verona,

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per *QUINDICI* giorni consecutivi dal 19/11/2026.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Zivelonghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i